

Confronto tra
vecchia e nuova
normativa
Rischio biologico
in edilizia

Il DLgs 106/2009 cambia ancora una volta la definizione e l'obbligo della sua nomina, nei "Cantieri temporanei e mobili"

Il "nuovo" responsabile dei lavori

Massimo Caroli*

Con le "Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008", introdotte con l'emanazione del DLgs 106/2009, il Legislatore modifica ancora una volta – nei "cantieri temporanei o mobili" – la definizione del RESPONSABILE DEI LAVORI e l'obbligo della sua nomina che, soprattutto nei "lavori privati", ora torna ad essere "facoltativa".

Circa un anno fa scrivemmo un lungo articolo proprio sulle innovazioni apportate dal DLgs 81/2008 al ruolo del COMMITTENTE, e soprattutto a quello del RESPONSABILE DEI LAVORI, la cui nomina diventava obbligatoria nei "lavori privati" e veniva individuata nelle figure del "Progettista, in fase di progettazione" e del "Direttore dei lavori, in fase di esecuzione".

In pratica, nel "vecchio DLgs 81/2008" (*si fa per dire*) il Legislatore, identificando il ruolo di "Responsabile dei lavori" nel Progettista e/o

Direttore dei lavori, aveva assegnato questo compito (*nei lavori privati*) non più ad una semplice "persona fiduciaria del Committente" (*"alter ego"*), ma a persone qualificate tecnicamente a rappresentarlo (*Progettista e Direttore dei lavori*).

E condividemmo pienamente questa scelta perché prima (*cioè con il vecchio DLgs 494/96*) il "Responsabile dei lavori" poteva magari tentare (*erroneamente*) di giustificare le carenze delle sue scelte e del suo operato con dei "...ma io non sapevo, non sono un tecnico...".

Con l'entrata in vigore del DLgs 81/2008 tutto questo non era più possibile perché l'incarico di "Responsabile dei lavori" doveva essere assegnato **sempre** ad un **"tecnico esperto e qualificato"** (*il RUP nei "lavori pubblici"; il Progettista e il Direttore dei lavori, in quelli "privati"*).

Ma proprio per i "lavori privati" esprimemmo delle perplessità sull'obbligo di far coincidere **obbligatoriamente** l'incarico di "Responsabile dei lavori" con quello del "Progettista" e del "Direttore dei lavori", perché ritenevamo già allora:

- una ingiusta limitazione quella di impedire al "Committente privato" di poter svolgere personalmente i compiti di "Responsabile dei lavori"

* Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione lavori, esperto per la sicurezza grandi opere. Autore di numerosi Manuali sulla Sicurezza in cantiere editi da DeI Tipografia del Genio Civile



Progettare Sicurezza

ri” (basterà ricordare che il *Committente* è sempre il primo destinatario degli obblighi e quindi il perno insostituibile della sicurezza nei “Cantieri temporanei o mobili”)

- un diritto del “Progettista e/o il Direttore dei lavori” di rifiutare (eventualmente) l’incarico di “Responsabile dei lavori” che il “Committente privato” doveva affidargli; (In pratica: se il Progettista e/o il Direttore dei lavori incaricato non se la sentiva di ricoprire anche il ruolo di “Responsabile dei lavori” perché doveva esservi costretto? E l’alternativa non poteva essere certo quella di rinunciare anche all’incarico di “Progettista” o di “Direttore dei lavori” solo

perché magari non riteneva di essere sufficientemente “idoneo e/o preparato” per svolgere quello di “Responsabile dei lavori”)

- indispensabile che la nomina del “Responsabile dei lavori” venisse sempre formalizzata con un regolare incarico, per esplicitare quali erano le “responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico che gli veniva conferito” (art. 93 del DLgs 81/2008). In pratica, suggerivamo già la massima chiarezza nel formalizzare i rapporti con il Committente, sia nel caso di accettazione, sia nell’ipotesi di rinuncia, anche parziale di un incarico.

Ora, queste perplessità – che esprimemmo in attesa di un pronunciamento in merito del Legislatore – sono state in buona parte recepite dal nuovo DLgs 106/2009.

E, di fatto, si torna all’antico!!

(In pratica, con le modifiche apportate dal DLgs 106/2009, si torna quasi a quanto disposto “prima del DLgs 81/2008”).

Per questo di seguito proponiamo un raffronto – con un breve commento – nell’evoluzione del ruolo di RESPONSABILE DEI LAVORI, dall’emanazione del DLgs. 494/96 ad oggi (modifiche al DLgs 81/2008 apportate con l’introduzione del DLgs 106/2009).

DLgs 494/1996 modificato dal DLgs 528/1999	DLgs 81/2008	DLgs 81/2008 modificato dal DLgs 106/2009
(art. 2, comma 1, lett. c)	(art. 89, comma 1, lett. c)	(art. 89, comma 1, lett. c)
<p>Responsabile dei lavori: “soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell’esecuzione dell’opera” “ Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche”</p>	<p>Responsabile dei lavori: “soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento”.</p>	<p>Responsabile dei lavori: “soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento”.</p>
<p>Commento: La nomina del Responsabile dei lavori non era un obbligo per il Committente, perché poteva scegliere se svolgere direttamente tale compito, o delegare ad altra persona questa funzione. Ma il vecchio art. 2 del DLgs. 494/96 precisava che solo per i lavori pubblici la figura del “Responsabile dei lavori” era obbligatoriamente individuata nel “Responsabile unico del procedimento” (che come tale doveva avere i requisiti richiesti dalla legge 109/94). Mentre, per i lavori privati, lasciava la facoltà al Committente di nominare come “Responsabile dei lavori” una persona (eventualmente anche priva di titoli professionali) incaricata di sostituirlo nella conduzione e verifica “della</p>	<p>Commento: La definizione del “Responsabile dei lavori” sostanzialmente cambia, ma solo per i “lavori privati”. Per interpretare correttamente il testo è opportuno leggere l’art. 89 dividendolo in tre periodi distinti: Primo periodo: Il RESPONSABILE DEI LAVORI è il “soggetto incaricato, dal Committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell’opera” (e fin qui tutto è chiaro; certamente l’affermazione vale per tutti i tipi di lavori, pubblici e privati. Con la nomina, il Responsabile dei lavori diventa praticamente l’alter ego del Committente, anche nell’assunzione di molte responsabilità tecniche, organizzative e gestionali).</p>	<p>Commento: Dunque, torniamo all’antico!! Il “Responsabile dei lavori” torna ad essere “il soggetto che può essere incaricato dal Committente” (come nel primo DLgs 494/96). Quindi, il Committente torna a scegliere se svolgere direttamente questo compito, o se delegare ad altra “persona” questa funzione. E, nei “Lavori privati”, il ruolo non è più un obbligo per il “Progettista” ed il “Direttore dei lavori”. In sintesi: Nei “Lavori pubblici” il “Responsabile dei lavori” continua ad essere il “Responsabile del procedimento” (che come tale deve avere i requisiti tecnici richiesti dalla legge quadro sui lavori pubblici - DLgs 163/06).</p>

segue



DLgs 494/1996 modificato dal DLgs 528/1999	DLgs 81/2008	DLgs 81/2008 modificato dal DLgs 106/2009
<p>progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera". In pratica, nei lavori privati, il "Responsabile dei lavori" (se nominato dal Committente) diveniva il suo "alter ego", soprattutto per assolvere a compiti fiduciari, oltre che di responsabilità. Poteva quindi essere anche una persona priva di qualsiasi specializzazione nel campo della sicurezza e/o tecnico. E questa possibile "incompetenza" di fatto aveva creato qualche problema nella gestione corretta di tutti gli adempimenti particolari previsti per i "Cantieri temporanei o mobili" (di lavori privati), soprattutto nel campo della sicurezza.</p>	<p>Secondo periodo: "...tale soggetto coincide con il Progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il Direttore dei lavori per la fase di esecuzione" (è una affermazione che il Legislatore usa per i lavori in generale, ma si riferisce soprattutto ai lavori privati, in quanto esclude poi questa coincidenza nel campo dei lavori pubblici...).</p> <p>Terzo periodo: "...nel campo di applicazione del DLgs 163/06 (ovvero per i lavori pubblici) il Responsabile dei lavori è il Responsabile Unico del Procedimento" (RUP). Per essere più chiari, nel DLgs 163/06 (codice che disciplina i contratti dei lavori pubblici) all'art. 10, "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" è detto chiaramente: Al punto 1) "...per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le Amministrazioni ... nominano un Responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione." Al punto 2): il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento... Al punto 3) ... formula proposte...cura i livelli di prestazione... ecc. Al punto 4) "Il regolamento individua gli eventuali altri compiti del RUP (che sono anche quelli di coordinare i compiti del Progettista, del Direttore dei lavori e dei Coordinatori della sicurezza. Attenzione: "coordinando con essi ..." e non "assumendo anche i compiti del D.L., ecc".) Quindi, nei lavori pubblici, i compiti del "Responsabile dei lavori" restano gli stessi. In pratica, anche nel nuovo DLgs 81/2008, continuerà a svolgere questi compiti un "tecnico qualificato" ed abilitato a svolgere un ruolo complessivamente più ampio: cioè quello di Responsabile del procedimento (RUP).</p> <p>Per i lavori privati il Legislatore, identificando il ruolo di "Responsabile dei lavori" nel Progettista e/o Direttore dei lavori, ha voluto invece assegnare questo compito non più ad una semplice "persona fiduciaria del Committente" ("alter ego"), ma a persone qualificate tecnicamente a rappresentarlo (Progettista e Direttore dei lavori).</p>	<p>Nei "Lavori privati" il "Responsabile dei lavori" torna ad essere (se nominato dal Committente) il suo "alter ego", soprattutto per assolvere a compiti fiduciari, oltre che di responsabilità. Ma, personalmente, non siamo ancora soddisfatti, perché: Il "Responsabile dei lavori" torna anche ad essere una persona che può essere priva di qualsiasi specializzazione nel campo della sicurezza e/o tecnico. E questa possibile "incompetenza" tornerà a creare qualche problema nella gestione corretta di tutti gli adempimenti particolari previsti per i "Cantieri temporanei o mobili" (di lavori privati), soprattutto nel campo della sicurezza. Forse era opportuno che anche nei lavori privati il Legislatore prevedesse per il "Responsabile dei lavori" (ovviamente, se nominato dal Committente) dei requisiti che lo qualificassero nell'assunzione delle responsabilità tecniche, organizzative e gestionali, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Competenza nel definire le procedure di affidamento nei contratti... • Competenza nella scelta di CSP e CSE, per evitare le cosiddette "colpe in eligendo e in vigilando"... • Competenza nel definire eventuali "costi della sicurezza interferenti"... • Competenza nel formulare proposte al Committente, soprattutto al fine di tutelare i livelli delle prestazioni delle Imprese per quanto concerne l'esecuzione dei lavori in sicurezza... <p>Vogliamo ricordare che tutte queste incombenze sono previste nel DLgs 81/2008 e s.i. e m. nell'art. 90 (Obblighi del Committente o del Responsabile dei lavori) e nell'art. 93 (Responsabilità dei Committenti e dei Responsabili dei lavori) Tra questi obblighi, che un Responsabile dei lavori professionalmente qualificato dovrebbe svolgere a tutela del Committente privato (che quasi sempre non è preparato professionalmente, perché svolge altro mestiere) citiamo ad esempio: Prendere in considerazione il PSC ed il FASCICOLO redatti dal CSP, validandone i contenuti; Verificare l'idoneità tecnico-professionale delle Imprese Trasmettere all'Amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, copia della Notifica preliminare, del DURC, ecc... (pena la sospensione del titolo abilitativo, licenza di costruire, ecc.). Verificare che il CSE svolga correttamente la sua attività di tutela e sicurezza in cantiere (anche attraverso la ricezione di adeguate RELAZIONI...).</p>



Progettare Sicurezza

CONCLUSIONI

Il 5 Agosto 2009 è stato pubblicato sulla G.U. il DLgs 106/2009: "Disposizioni integrative e correttive del DLgs 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dunque, la "riorganizzazione delle vecchie norme" (DLgs 626/94, DLgs 494/96, DPR 547/55, DPR 164/56, ecc.) introdotta con l'entrata in vigore del DLgs 81/2008, ha già avuto bisogno di correttivi – anche abbastanza significativi – per superare le difficoltà operative e interpretative emerse

in poco più di un anno di applicazione.

Ma anche questo ormai fa parte di una tradizione consolidata: il DLgs 626/94 fu integrato subito dopo dal DLgs 242/96, e il DLgs 494/96 fu integrato dal DLgs 528/99 (*citando solo le modifiche più importanti*).

Quindi non meravigliamoci.

Ora il DLgs 106/2009 modifica il DLgs 81/2008 con lo scopo premimente – è ovvio – di "migliorare" la tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori sui luoghi di lavoro.

Ma ci sono tante disposizioni proce-

durali che continuano a creare degli interrogativi, ai quali sinceramente non riusciamo ancora a trovare una risposta soddisfacente nel DLgs 81/2008, anche se integrato recentemente con il DLgs 106/2009.

Quanto abbiamo esposto per un miglior svolgimento dei compiti affidati al "Responsabile dei lavori", specie nel campo privato, ne è solo un esempio.

Ci aspettiamo quindi, che continuino gli aggiornamenti alle norme vigenti, con **"successive integrazioni e modifiche"** (come si sul dire e come da tradizione consolidata).



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

Per informazioni: tel. 064416371 www.build.it dei@build.it

PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA
Il nuovo P.O.S. secondo il DLgs 81/2008

Contenuti:
Confronto tra vecchie e nuove regole
Obblighi e Adempimenti
Contenuti
Esempio pratico secondo il nuovo Allegato XV
Formulario

Piani operativi di sicurezza secondo il DLgs 81/2008

Nuova edizione aggiornata con le indicazioni del DLgs 106 del 20 agosto 2009

Massimo Caroli - Carlo Caroli



con CD ROM

€ 39,00

LA REDAZIONE DEL PSC secondo il DLgs 81/2008

Contenuti:
Confronto tra vecchie e nuove regole
Obblighi e Adempimenti
Esempio descrittivo edile e stradale
Stima dei costi della sicurezza
Schede di sicurezza

La redazione del PSC secondo il DLgs 81/2008

Nuova edizione aggiornata con le indicazioni del DLgs 106 del 20 agosto 2009

Massimo Caroli - Carlo Caroli



con CD ROM

€ 39,00

